

TI_GERICHTE 15.2003.7 vom 5. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.7

FR: TI_GERICHTE 15.2003.7 du 5 février 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.7 del 5 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

maggio 2000 _____, cons. 1a); che per il diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in materia di rigetto dell'opposizione in virtù dell'art. 25 LALEF); che secondo la giurisprudenza cantonale, l'invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando viene ritirato all'ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124); che tale pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di ritiro ai sensi dell'art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile 1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi postali” della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l'allestimento di un “invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116/1990 III 61 c. 1b); che la prova del deposito dell'avviso di ritiro spetta all'autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 _____, cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17); che quindi se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re _____ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 _____, cons. 1b; 23 gennaio 2002 _____, cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.); che nel caso concreto non risulta dagli atti trasmessi dal giudice di pace che un avviso di ritiro sia stato effettivamente depositato nella cassetta delle lettere della ricorrente, prova che appare comunque impossibile da recare vista la dimensione degli uffici postali di Lugano; che la sentenza del giudice di pace, in quanto non notificata, è da considerare nulla; che una sentenza o una decisione amministrativa non comunicata alle parti non esiste (“Nichturteil”, cfr. DTF 122 I 99-100, cons. 3a bb; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 25 ad cap. 9), recte è inopponibile ai destinatari cui non è stata intimata, poiché non è necessario emanare una nuova decisione per (ri)notificarla correttamente (cfr. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4); che la ricorrente non essendo vincolata dalla sentenza del giudice di pace per la sua mancata notifica, l'opposizione al PE n. _____ deve essere considerata come tuttora esistente, di modo che l'avviso di

pignoramento avverso è nullo (cfr. art. 78 cpv. 1 e 88 cpv. 1 LEF); che pertanto il ricorso va accolto; che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.

E. 17

LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 21 gennaio 2003 _____ è accolto. 1.1. Di conseguenza, è annullato l'avviso di pignoramento 13 gennaio 2003 emesso dall'UE di Lugano nell'ambito dell'esecuzione n. _____. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano e al Giudice di pace del Circolo di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.